

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX

**5. CRISI DI IMPRESA, CODICI DI ALLERTA**

5.1.	Nozioni e normativa .....	3
5.2.	Composizione della crisi negoziata.....	5
5.3.	Indicatori della crisi .....	10



## 5. **CRISI DI IMPRESA, CODICI DI ALLERTA**



### 5.1. NOZIONI E NORMATIVA

È utile ricordare che il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 14/2019 recante il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, in attuazione della Legge n. 155/2017, con cui il Governo è stato delegato a promuovere una revisione organica e sistematica della disciplina concorsuale, al fine di dare unitarietà ad una materia già oggetto di molteplici interventi legislativi. Il D.Lgs. sopra citato, riscrive tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell'insolvenza, sostituendosi al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e alla disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012. Il Decreto nasce quindi per accorpate in un unico testo ogni tipo di situazione di crisi e di insolvenza, indipendentemente dalla natura del debitore e dal tipo di attività da questi esercitata. Il Codice della Crisi persegue un triplice obiettivo:

1. riformare la disciplina delle procedure concorsuali;
2. semplificare il quadro normativo nel suo complesso;
3. soddisfare l'esigenza di certezza del diritto.

I punti salienti del D.Lgs. n. 14/2019 possono essere così sintetizzati:

- a) definizione dello "stato di crisi" come anticamera di una probabile **futura insolvenza**;
- b) adozione di un **unico modello processuale** per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza;
- c) assoggettamento ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ecc. con esclusione dei soli enti pubblici;
- d) introduzione di una **disciplina particolare e specifica per le crisi** dei "gruppi di imprese";
- e) modifiche al Codice civile alle disposizioni in materia di assetti organizzativi dell'impresa, di responsabilità degli amministratori, di nomina degli organi di controllo nelle S.r.l.;
- f) introduzione di "procedure di alerta e di composizione assistita della crisi", per **favorire l'emersione tempestiva dello stato di crisi dell'impresa e** agevolare le trattative tra debitori e creditori per il superamento della crisi stessa;
- g) previsione di misure premiali, con **benefici di natura patrimoniale, processuale e penale per gli imprenditori che si attivino volontariamente** e in modo tempestivo presentando istanza di composizione assistita della crisi ad un soggetto esterno all'impresa (l'Organismo di Composizione della Crisi d'Impresa, OCRI) o domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza (piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, ecc.);
- h) soppressione dei termini "fallito" e "fallimento";

L'entrata in vigore del Codice della Crisi, inizialmente prevista per il 15 agosto 2020, è stata differita dapprima al 1° settembre 2021 dal D.L. n. 23/2020 (c.d. Decreto Liqui-

## 5. Crisi di impresa, codici di allerta

### 5.1. Nozioni e normativa

dità) e poi al 16 maggio 2022 dal D.L. n. 118/2021, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 147/2021.

Passiamo in esame quanto disposto dal Decreto n. 118/2021 che:

- rinvia l'entrata in vigore del Codice della Crisi al 16 maggio 2022, fatta eccezione per la parte riguardante le procedure di allerta e la composizione assistita della crisi, per il quale l'entrata in vigore è posticipata al 31 dicembre 2023;
- posticipa di un anno, cioè alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, l'obbligo per le S.r.l. e le società cooperative costituite alla data del 16 marzo 2019 di nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, di uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni dell'art. 2477;
- introduce un nuovo strumento di ausilio alle imprese in difficoltà, di tipo volontario, negoziale e stragiudiziale, denominato "*composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa*", le cui disposizioni troveranno applicazione dal 15 novembre 2021;
- introduce il **concordato liquidatorio semplificato**, uno strumento alternativo alle attuali procedure concorsuali, al quale l'imprenditore può far ricorso laddove non sia possibile accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi.

Di recente il D.Lgs. 16 giugno 2022, n. 83 modifica e aggiorna ancora una volta la materia. Più precisamente il Decreto si pone come obiettivo di stimolare le imprese ad affrontare la crisi prima che questa raggiunga stadi patologici estremi, nella prospettiva di privilegiare soluzioni che garantiscano la **continuità aziendale** rispetto a quelle liquidatorie. Ancora una volta lo strumento centrale approntato dal legislatore per raggiungere tali obiettivi è l'obbligo organizzativo di cui all'art. 2086.

Ai sensi del nuovo art. 2086 comma 2 c.c., qualsiasi imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, deve:

- istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale;
- attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Attraverso le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 83/2022, l'art. 3 del CCII precisa che, al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, gli assetti organizzativi, amministrativi e contabili devono consentire di:

- a) rilevare **eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario**, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- b) verificare la **sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale** almeno per i 12 mesi successivi e rilevare i segnali di crisi, quali – a titolo esemplificativo – debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti

non scaduti, l'esistenza di significative esposizioni scadute nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari;

- c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la **lista di controllo** e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento previste dall'art. 13, comma 2, CCIA.

La norma così come modificata è volta a rafforzare i sistemi di controllo interno, con lo scopo di intercettare le difficoltà economiche-finanziarie prima che queste sfocino in un vero e proprio stato di insolvenza. Principalmente questa attività spetta agli amministratori i quali hanno l'obbligo di:

- definire l'assetto organizzativo;
- valutare il prevedibile andamento della società;
- valutare l'equilibrio finanziario e la sostenibilità del debito. In tal caso il Consiglio di Amministrazione ha la funzione di valutare l'**adeguatezza degli assetti organizzativi** predisposti dall'organo delegato, sulla base delle informazioni ricevute.

All'organo di controllo spetta invece il compito di vigilanza sull'adempimento dei punti sopra esposti.

È utile ricordare che per la norma l'assetto amministrativo-contabile mira alla corretta rilevazione contabile della gestione, mentre quello organizzativo esige l'implementazione di specifiche procedure e di regolamenti. Dall'impostazione della norma, che si affianca e allinea al D.Lgs. n. 231/2001 emerge così l'opportunità di definire un sistema documentale che permetta di definire:

- l'assetto organizzativo adottato (organigramma, deleghe operative e procedure/regolamenti);
- l'assetto amministrativo dell'impresa, tramite *report*, piani industriali e finanziari, *budget* e *business plan*. Il *budget* e il piano industriale diventano elementi essenziali della corretta gestione aziendale.

### 5.2. COMPOSIZIONE DELLA CRISI NEGOZIATA

Uno dei principali strumenti previsti nel D.L. n. 118/2021 è la "*composizione negoziata della crisi*" che nasce come strumento di natura stragiudiziale, meno oneroso rispetto a quanto previsto dagli strumenti della Legge fallimentare, con il quale il legislatore intende agevolare il risanamento delle aziende, che trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, "*dimostrano di avere i presupposti per la continuità*". Rispetto alla procedura di composizione assistita della crisi, introdotta dal D.Lgs. n. 14/2019, la **procedura negoziata è più rapida ed economica** e consente di superare le criticità che potrebbero emergere dall'organismo di composizione della crisi d'impresa.

A partire dal 15 novembre 2021 tutti gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, compresi quelli agricoli, e senza alcun limite dimensionale che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, potranno avvalersi della procedura di "*composizione negoziata per la solu-*

## 5. Crisi di impresa, codici di allerta

### 5.2. Composizione della crisi negoziata

zione della crisi d'impresa", che è attivata su base volontaria dal debitore con la presentazione, tramite una piattaforma telematica nazionale, della richiesta di nomina di un esperto terzo e indipendente.

Il D.L. n. 118/2021 prevede che sulla piattaforma, gestita da Unioncamere, sotto la vigilanza dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico, saranno disponibili:

- a) una **lista di controllo** particolareggiata (*check list*), che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento;
- b) un **test pratico**, con funzione di autodiagnosi, per la l'auto verifica dell'effettiva perseguibilità del risanamento;
- c) un **protocollo di conduzione della composizione** negoziata.

Come previsto dal D.L. n. 118/2021 si dovrà presentare l'istanza per la nomina dell'esperto, da presentarsi materialmente in via telematica al segretario generale della Camera di commercio nel cui ambito è ubicata la sede legale dell'impresa.

In tale istanza si dovranno produrre informazioni generali sull'azienda come fatturato, settore di appartenenza numero dipendenti sede ecc., si dovrà indicare di aver effettuato il test pratico di autodiagnosi e si dovrà indicare se siano necessarie nuove risorse finanziarie per evitare l'insolvenza dell'azienda oltre a indicare di potersi avvalere del regime di sospensione degli obblighi imposti dall'art. 2446 Codice civile per le perdite rilevanti. L'istanza dovrà essere accompagnata da altri documenti atti a definire il quadro generale della situazione contabile e debitoria dell'impresa come, ad esempio, gli ultimi tre bilanci di esercizio, l'elenco dei creditori con separata indicazione dei crediti assistiti da garanzie reali, una relazione che evidenzi il piano finanziario per i successivi 12 mesi e la situazione complessiva debitoria richiesta dall'Agenzia delle Entrate.

Adesso vediamo chi è l'esperto da nominare attraverso l'istanza sopra citata. Il Decreto prevede l'affiancamento all'imprenditore di un esperto che ha il compito di agevolare quelle che sono le trattative tra l'imprenditore e i creditori e non solo, al fine di individuare una soluzione atta a ripristinare le condizioni di equilibrio gestionale, equilibrio che si può ottenere anche ricorrendo alla cessione dell'azienda o di rami di essa. Come anticipato sopra l'esperto ha la funzione di facilitatore nei rapporti tra imprenditore e Creditori affiancandolo nella ricerca della migliore soluzione come figura di garanzia per i creditori.

L'esperto dovrà necessariamente avere i requisiti di:

- a) indipendenza;
- b) esperienza e competenza tecnica;
- c) disponibilità.

L'imprenditore nei rapporti con l'esperto dovrà rispettare i requisiti:

- a) **precisione e correttezza e trasparenza;**
- b) **chiarezza e diligenza** nel fornire le informazioni non numeriche.

Gli esperti sono indicati dalle Camere di Commercio di ciascun capoluogo di Regione e dovranno avere i seguenti requisiti, tra cui l'iscrizione da almeno 5 anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e/o all'albo degli avvocati con documentazione attestante l'aver maturato esperienze specifiche nel campo della crisi d'impresa e

della ristrutturazione aziendale e di aver preso parte ad almeno tre casi reali. Oppure per i non iscritti agli albi sopra citati gli esperti che documentano di aver svolto funzioni di **amministrazione, direzione e controllo** in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse positivamente. Per essere iscritti nell'elenco è necessaria una specifica formazione in materia di **ristrutturazione aziendale e nelle tecniche di facilitazione e mediazione** (55 ore), le cui linee guida sono state definite con il richiamato D.M. 28 settembre 2021.

Dopo questa breve spiegazione che delinea il profilo dell'esperto ritorniamo all'istanza di nomina dell'esperto. Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, l'esperto comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma. In caso contrario, ne dà notizia riservata al soggetto che l'ha nominato affinché provveda alla sua sostituzione. L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

L'esperto, dopo aver esaminato la documentazione prodotta con l'istanza, convoca l'imprenditore per verificare l'esistenza di una **concreta prospettiva di risanamento**. Qualora l'esperto ritenga che vi siano concrete prospettive di risanamento, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento (imprenditore e creditori) prospettando loro le possibili strategie di intervento. Nell'ipotesi in cui non ravvisasse la presenza degli elementi necessari a risanare l'impresa, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della Camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

L'incarico si ritiene concluso anche nel caso in cui decorsi 180 giorni dall'accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico e finanziario. È utile sapere che con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata in via telematica, l'imprenditore ha la facoltà di dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applichino nei suoi confronti le norme del Codice civile in materia di **riduzione del capitale per perdite** e di riduzione del capitale al di sotto del limite e di scioglimento delle società di capitali e di scioglimento delle società cooperative. Gli effetti della sospensione decorrono dalla data di pubblicazione dell'istanza.

Durante la trattativa con l'esperto l'Imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa fatto salvo il principio per cui le azioni intraprese dallo stesso non creino pregiudizio alla sostenibilità economica e finanziaria dell'attività. Per gli atti di **straordinaria gestione** l'imprenditore ha l'obbligo di informare preventivamente l'esperto. L'esperto, ove ritenga che il compimento di tale atto possa arrecare pregiudizio ai creditori o comunque alle trattative in corso, lo segnala, sempre per iscritto, all'imprenditore e all'organo di controllo. Qualora, malgrado la segnalazione, l'atto venga ugualmente compiuto, l'imprenditore ne informa l'esperto il quale, nei 10 giorni successivi, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese e procedere alla segnalazione al Tribunale per la revoca delle misure cautelari concesse o abbreviarne la durata.

## 5. Crisi di impresa, codici di allerta

### 5.2. Composizione della crisi negoziata

Per incentivare l'accesso allo strumento della composizione negoziata, il Tribunale competente può concedere all'imprenditore delle agevolazioni come, ad esempio, la possibilità di contrarre **finanziamenti** prededucibili da banche o soci o trasferire rami di azienda a terzi senza che vi sia responsabilità solidale tra acquirente e venditore come avviene nelle cessioni di aziende in regime di concordato o fallimento. Altro punto vantaggioso è la facoltà dell'esperto di rinegoziare gli impegni contrattuali qualora vi sia eccessiva onerosità. È previsto che l'esperto possa invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei suddetti contratti. In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il Tribunale, acquisito il parere dell'esperto, può rideterminare equamente le condizioni del contratto, per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la **continuità aziendale**. Se accoglie la domanda, il Tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un **indennizzo**, la cui misura è rimessa alla discrezione del Tribunale stesso. Nella composizione della crisi negoziata della crisi qualora l'esperto individui una soluzione idonea al superamento delle condizioni che hanno determinato lo stato di **squilibrio patrimoniale o economico finanziario**, le parti possono alternativamente concludere:

- un contratto con uno o più creditori se, secondo la relazione finale dell'esperto, è in grado di assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni;
- una **convenzione di moratoria** ai sensi del neo introdotto art. 182-*octies* della Legge fallimentare;
- un **accordo sottoscritto dall'imprenditore**, dai creditori e dall'esperto, che produce gli effetti del piano di risanamento *ex art. 67, comma 3, lett. d)*, della Legge fallimentare, senza necessità dell'attestazione del professionista indipendente sulla veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

La normativa dà all'imprenditore la facoltà, all'esito delle trattative, di domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli artt. 182-*bis*, 182-*septies* e 182-*novies* della Legge fallimentare.

Sempre all'esito delle trattative, l'imprenditore può, in alternativa alle precedenti soluzioni:

- predisporre il piano attestato di risanamento ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), della Legge fallimentare;
- proporre la domanda di "concordato semplificato" per la liquidazione del patrimonio di cui all'art. 18 del Decreto n. 118/2021;
- accedere ad una delle procedure disciplinate dalla Legge fallimentare, dal D.Lgs. n. 270/1999 (amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) o dal D.L. n. 347/2003[20] (ristrutturazioni industriali di grandi imprese in stato di insolvenza).

Solo per informazione è utile ricordare che gli atti autorizzati dal Tribunale conservano i loro effetti se sono seguiti da una delle seguenti procedure concorsuali:

- accordo di ristrutturazione dei debiti omologato;
- concordato preventivo omologato; fallimento;

- liquidazione coatta amministrativa;
- amministrazione straordinaria;
- concordato semplificato liquidatorio.

Inoltre, non sono soggetti a **revocatoria** ex art. 67, secondo comma, della Legge fallimentare gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché siano stati coerenti con l'andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Ricordo infine le misure premiali per l'Impresa/Imprenditore precedentemente accennate che principalmente sono:

- all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle composizioni negoziate, gli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa saranno ridotti alla misura legale;
- le **sanzioni tributarie**, per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta nel caso di un pagamento eseguito entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, saranno ridotte alla misura minima, qualora il termine per il pagamento scada dopo la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto;
- le **sanzioni** e gli **interessi sui debiti tributari** sorti prima del deposito dell'istanza di nomina dell'esperto e oggetto della composizione negoziata saranno ridotti della metà nelle ipotesi di conclusione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, di predisposizione di un piano di risanamento, di presentazione della domanda di concordato semplificato o di accesso a una delle procedure disciplinate dalla Legge fallimentare;
- in caso di pubblicazione nel registro delle imprese di un contratto con i creditori idoneo, ad assicurare la continuità aziendale per almeno 2 anni e dell'accordo che produce gli effetti del piano attestato di risanamento, l'Agenzia delle Entrate concederà un piano di rateazione agevolato fino a un massimo di 72 rate mensili delle somme dovute per imposte sul reddito, IRAP, IVA e di ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.

Nella **composizione negoziata della crisi** ricopre un ruolo importante l'organo di controllo societario al quale il Decreto attribuisce l'obbligo di segnalare, per iscritto, all'organo amministrativo (consiglio di amministrazione o amministratore unico) la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto. Tale segnalazione dovrà essere motivata e dovrà indicare il termine (non superiore a 30 giorni) entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in merito alle iniziative intraprese per porre rimedio alla situazione di squilibrio.

Nel caso in cui l'Amministratore avvii la procedura di composizione negoziata della crisi, il collegio sindacale è chiamato in causa in un ruolo consultivo, fornendo all'esperto indicazioni sull'affidabilità e sull'adeguatezza della situazione contabile ai fini della redazione del piano di risanamento, nonché valutazioni in ordine alla completezza dell'informativa resa dall'imprenditore sulle cause che hanno originato lo stato di crisi

## 5. Crisi di impresa, codici di allerta

### 5.3. Indicatori della crisi

o di squilibrio patrimoniale o economico finanziario. Nel caso in cui l'amministratore non provvede ad assumere alcuna iniziativa l'organo di controllo può procedere alla denuncia al Tribunale *ex art.* 2409 del Codice civile.

È doveroso fare un accenno alle **imprese minori**. Tali imprese non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo possono presentare l'istanza di nomina di un **esperto indipendente**, nella prospettiva di risanare l'impresa, corredata di una serie di documenti (bilanci degli ultimi tre esercizi, dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre 60 giorni, ecc.) che deve essere rassegnata all'organismo di composizione della crisi (OCC) o, tramite la piattaforma telematica, al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale dell'impresa.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza rappresenta un importante passo avanti nello scenario economico nazionale che tende a prevedere le situazioni prima che diventino irreversibili. Gli imprenditori sono chiamati ad un ruolo che prima non esisteva, in quanto l'imprenditore si auto definiva colui che sopportando il "rischio" di impresa gestiva con l'ambizione di far crescere l'azienda. Oggi il concetto di rischio di impresa è cambiato e il legislatore lo vuole evitare conferendo all'imprenditore il potere e le possibilità di fronteggiare eventuali situazioni di crisi sapendone cogliere con anticipo i primi segnali. Questa situazione del tutto nuova per l'imprenditoria nazionale produrrà sicuramente effetti benefici per il tessuto imprenditoriale, abituando l'imprenditore a capire che il concetto di rischio di impresa non può essere trasmesso ai terzi che anzi come avviene per i concordati sono chiamati ad uno **spirito di collaborazione** nella ricerca delle soluzioni più opportune per il superamento della crisi del debitore.

Riepilogando, il Decreto legge, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 147/2021, sospende gli effetti dei sistemi di allerta che avrebbero dovuto entrare in vigore il 1° settembre 2021, rinvia l'entrata in vigore di tutte le nuove procedure sino al 16 maggio 2022, apporta modifiche rilevanti alla Legge fallimentare con l'anticipazione di alcune disposizioni ritenute utili a fronteggiare la crisi economica in atto, introduce l'istituto della "composizione negoziata per la crisi d'impresa" che, sostituendo, *pro tempore*, gli istituti disciplinati nel Titolo II del Codice della Crisi, consente all'imprenditore in difficoltà di chiedere la nomina di un esperto indipendente, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

### 5.3. INDICATORI DELLA CRISI

Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della Legge 19 ottobre 2017, n. 155, disciplina le situazioni di crisi ed insolvenza dell'impresa (CCII).

L'art. 13 del CCII dispone quelli che sono gli indicatori della crisi, in particolare sono gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario ed i ritardi nei pagamenti, se reiterati e significativi.

Il comma 1 dell'art. 13 del CCII demanda al Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili il compito di individuare ed elaborare gli indici sopra richiamati. Gli indici che più evidenziano uno stato di crisi aziendale sono il **Patrimonio netto negativo** ed il **DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*) a 12 mesi**, se inferiore ad 1 mediante il calcolo di una frazione con al numeratore l'FCFO (*Free cash Flow Operations*) ed al denominatore il debito in scadenza.

Per quanto concerne il Patrimonio netto negativo tale indice è rilevabile direttamente dal dato del "patrimonio netto" (totale voce A, Sezione "passivo" dello Stato patrimoniale, art. 2424 c.c.), cui sottrarre i "crediti verso soci per versamenti ancora dovuti" (voce A, Stato patrimoniale attivo), eventuali dividendi deliberati non ancora contabilizzati. Nel "patrimonio netto" non si tiene conto dell'eventuale "Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi", indipendentemente dal suo saldo, in linea con quanto disposto dall'art. 2426, comma 1, n. 11-*bis* c.c.

Per quanto concerne il DSCR, il legislatore individua nella mancata possibilità di far fronte ai debiti nei successivi 12 mesi un indicatore di crisi aziendale molto importante. Non è sempre facile applicare questo indicatore soprattutto perché l'azienda è dinamica in continuo movimento soprattutto per i flussi di cassa. La probabile incapacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari dei successivi 12 mesi determina l'**allerta**, con i connessi **obblighi di segnalazione**. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì Indicatori di crisi i ritardi nei pagamenti reiterati e significativi tenuto conto:

- dell'esistenza di **debiti per retribuzioni scaduti** da almeno 30 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- dell'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

Ritornando al calcolo del DSCR, la determinazione dello stesso presenta alcuni elementi di criticità, in quanto è necessaria la presenza di dati prospettici affidabili non sempre disponibili in azienda. È determinante per l'azienda formulare un **budget di tesoreria** che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese costituito per singolo mese con un periodo temporale almeno di un anno anche se come abbiamo visto sono necessari i 12 mesi successivi.

Sicuramente in azienda sarà necessario avere uno strumento affidabile e preciso con una prospettiva più lunga possibile, almeno un anno dove mensilmente si andranno a sostituire i dati previsionali con quelli consuntivati. Il DSCR si può calcolare ponendo numeratore tutte le risorse disponibili al servizio del debito (totale delle entrate e uscite di liquidità del capitale circolante netto previste nei 12 mesi successivi e delle giacenze di cassa iniziali e delle linee di credito disponibili) e al denominatore le uscite (rappresentate dalle quote capitale) previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari. Il rapporto deve essere superiore a 1; quindi, i **flussi di cassa** generati dalla gestione ope-

## 5. Crisi di impresa, codici di allerta

### 5.3. Indicatori della crisi

rativa dei debiti e crediti aumentati dalla disponibilità di cassa iniziale e dalle linee di credito devono essere **superiori ai debiti di natura finanziaria**.

Astrattamente si parla di crisi, la situazione in cui sono evidenti squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi **indici** che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i 12 mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a 12 mesi, nei 12 mesi successivi. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il calcolo del DSCR indica che possono essere alternativamente seguiti due approcci basati su *budget* di tesoreria che riporto di seguito:

#### 1° approccio

Il DSCR deriva da un *budget* di tesoreria, redatto dall'impresa, che rappresenti le entrate e le uscite di disponibilità liquide attese nei successivi 12 mesi.

Da tale *budget* si ricavano il numeratore e il denominatore dell'indice:

- al denominatore si sommano le **uscite** previste contrattualmente per rimborso di debiti finanziari (verso banche o altri finanziatori). Il rimborso è inteso come pagamento della quota capitale contrattualmente previsto per i successivi 12 mesi;
- al numeratore si sommano tutte le **risorse** disponibili per il suddetto servizio al debito, dati dal totale delle entrate di liquidità previste nei prossimi 12 mesi, incluse le giacenze iniziali di cassa, dal quale sottrarre tutte le uscite di liquidità previste riferite allo stesso periodo, ad eccezione dei rimborsi dei debiti posti al denominatore.

#### 2° approccio

Il calcolo è effettuato mediante il rapporto tra i flussi di cassa complessivi liberi al servizio del debito attesi nei 12 mesi successivi ed i flussi necessari per rimborsare il debito non operativo che scade negli stessi 12 mesi.

Al numeratore, costituito dai flussi al servizio del debito, vanno inseriti:

- a) i **flussi operativi** al servizio del debito. Essi corrispondono al *free cash flow from operations* (FCFO) dei 12 mesi successivi, determinato sulla base dei flussi finanziari derivanti dall'attività operativa applicando il Principio OIC 10 (da 26 a 31), deducendo da essi i flussi derivanti dal ciclo degli investimenti (da 32 a 37 dell'OIC 10). A tal fine non concorrono al calcolo dei flussi operativi gli arretrati di cui alle lett. e) e f);
- b) le **disponibilità liquide** iniziali;
- c) le **linee di credito** disponibili che possono essere usate nell'orizzonte temporale di riferimento. Con riferimento alle linee autoliquidanti esse dovrebbero essere considerate fruibili per la sola parte relativa ai crediti commerciali che, sulla base delle disposizioni convenute, sono 'anticipabili'.

Il denominatore corrisponde al **debito non operativo** che deve essere rimborsato nei 12 mesi successivi. Esso è costituito da:

- a) **pagamenti** previsti, per capitale ed interessi, del debito finanziario;
- b) **debito fiscale o contributivo**, comprensivo di sanzioni ed interessi, non corrente e cioè debito il cui versamento non è stato effettuato alle scadenze di legge (e pertanto è o scaduto ovvero oggetto di rateazioni), il cui pagamento, anche in virtù di rateazioni e dilazioni accordate, scade nei successivi 12 mesi;
- c) **debito nei confronti dei fornitori** e degli altri creditori il cui ritardo di pagamento supera i limiti della fisiologia. Nel caso di debito derivante da piani di rientro accordati dai fornitori/creditori, rileva la parte di essi, comprensiva dei relativi interessi, che scade nei 12 mesi.

Le linee di credito in scadenza nei 12 mesi successivi, sono collocate al denominatore salvo che se ne ritenga ragionevole il rinnovo o il mantenimento.

La scelta tra i due approcci è rimessa agli organi di controllo e dipende dalla qualità ed affidabilità dei relativi flussi informativi.

Ai fini del calcolo del DSCR l'orizzonte temporale di 12 mesi può essere ampliato alla durata residua dell'esercizio se superiore a 12 mesi, se ciò rende più agevole ed affidabile il calcolo del DSCR. In ogni caso, numeratore e denominatore devono essere tra di loro confrontabili.

Vi è da considerare che ai fini del calcolo del numeratore del DSCR l'incasso dei crediti liquidi ed esigibili nei confronti della Pubblica amministrazione, diversa dagli enti locali che hanno dichiarato lo **stato di dissesto**, andrebbe portato in conto al momento alla scadenza prevista e, se scaduta, come pagamento a pronti.

Le procedure di costruzione ed utilizzo del modello quantitativo di previsione dei flussi dell'impresa devono essere controllabili e adeguate alla complessità ed alle dimensioni dell'impresa. Sono normali gli scostamenti tra i dati stimati e quelli consuntivi; tale scostamento non è, di per sé, sintomatico di scarsa affidabilità della costruzione dei dati prognostici.

In alternativa al DSCR sopra citato, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, hanno elaborato cinque indici settoriali secondo le indicazioni della prassi professionale. Il superamento congiunto delle soglie dei cinque indici sotto riportati, evidenziano uno stato di crisi di impresa. Gli indici poi sono suddivisi per le seguenti tipologie di attività:

- (a) agricoltura silvicoltura e pesca;
- (b) estrazione;
- (c) manifattura;
- (d) prod.energia/gas;
- (e) forn.acqua reti fognarie rifiuti;
- (f) trasm.energia/gas;
- (f41) costruzione di edifici;
- (f42) ingegneria civile;
- (f43) costr.specializzate;

## 5. Crisi di impresa, codici di allerta

### 5.3. Indicatori della crisi

(g45) comm. ingrosso e dett. autoveicoli (g46) comm ingrosso (d) distrib.energia/gas;  
(g47) comm. dettaglio (i56) bar e ristorati;  
(h) trasporto e magazzinaggio (i55) hotel;  
(jmn) servizi alle imprese;  
(pqrs) servizi alle persone.

Andiamo ora a conoscere i 5 indici secondo quanto stabilito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

- 1. Indice di sostenibilità degli oneri finanziari. È costituito dal rapporto tra oneri finanziari e fatturato ed include:**
  - al numeratore, gli interessi e altri oneri finanziari di cui alla voce C.17 art. 2425 c.c.;
  - al denominatore, i ricavi netti, ovvero la voce A.1) Ricavi delle vendite e prestazioni dell'art. 2425 c.c.
- 2. Indice di adeguatezza patrimoniale. È costituito dal rapporto tra il patrimonio netto ed i debiti totali ed include:**
  - al numeratore, il patrimonio netto costituito dalla voce A Stato patrimoniale passivo dell'art. 2424 c.c., detratti i crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A Stato patrimoniale attivo) e i dividendi deliberati;
  - al denominatore, i debiti totali costituiti da tutti i debiti (voce D passivo dell'art. 2424 c.c.), indipendentemente dalla loro natura e dai ratei e risconti passivi (voce E passivo dell'art. 2424 c.c.).
- 3. Indice di ritorno liquido dell'attivo. È costituito dal rapporto tra il cash flow e il totale attivo ed include:**
  - al numeratore, il *cash flow* ottenuto come somma del risultato dell'esercizio e dei costi non monetari (ad esempio, ammortamenti, svalutazioni crediti, accantonamenti per rischi), dal quale dedurre i ricavi non monetari (ad esempio, rivalutazioni partecipazioni, imposte anticipate);
  - al denominatore il totale dell'attivo dello Stato patrimoniale art. 2424 c.c.
- 4. Indice di liquidità. È costituito dal rapporto tra il totale delle attività ed il totale delle passività a breve termine ed include:**
  - al numeratore, l'attivo a breve termine quale risultante dalla somma delle voci dell'attivo circolante (voce C attivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro l'esercizio successivo e i ratei e risconti attivi (voce D attivo dell'art. 2424 c.c.);
  - al denominatore, il passivo a breve termine costituito da tutti i debiti (voce D passivo) esigibili entro l'esercizio successivo e dai ratei e risconti passivi (voce E).
- 5. Indice di indebitamento previdenziale o tributario. È costituito dal rapporto tra il totale dell'indebitamento previdenziale e tributario ed il totale dell'attivo. Esso include:**
  - al numeratore, l'indebitamento tributario rappresentato dai debiti tributari (voce D.12 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo, l'indebitamento previdenziale costituito dai debiti verso istituti di previ-

- denza e assistenza sociale (voce D.13 passivo dell'art. 2424 c.c.) esigibili entro e oltre l'esercizio successivo;
- al denominatore, l'attivo netto corrispondente al totale dell'attivo dello Stato patrimoniale art. 2424 c.c.

Gli indicatori della crisi di impresa sono destinati a consentire l'emersione anticipata della crisi, recuperare le imprese che possono essere temporaneamente in difficoltà e scongiurare l'insolvenza che si potrebbe manifestare nei 12 mesi successivi.

Inoltre, il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, all'art. 375 definisce i c.d. Assetti organizzativi dell'impresa, modificando la l'art. 2086 del Codice civile che recita: *“L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”*.

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza si caratterizza per un approccio innovativo alla gestione della crisi, non limitandosi a delineare degli strumenti individuazione della crisi, ma prevedendo un meccanismo di prevenzione basato su strumenti di alerta, finalizzato ad intercettare in maniera precoce situazioni di crisi, al fine di consentire all'imprenditore una risoluzione autonoma della crisi, o una composizione assistita della stessa, con il supporto dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa (Ocri), istituito presso ogni Camera di Commercio.

Questa misura mira non solo a segnalare ed evidenziare uno stato di crisi ma ha la funzione di anticipare l'intervento sull'impresa che si dimostra in crisi, ancora non insolvente, in linea con le previsioni delle regole comunitarie e con quelle di altri paesi europei. Si vuole intercettare le situazioni di crisi in cui l'imprenditore possa essere ancora in grado di far fronte propri debiti evitando il degenerare in una futura situazione di insolvenza, considerato che le imprese falliscono per mancanza di disponibilità liquide e non solo per squilibri economici patrimoniali e finanziari.

Per completezza di informazioni fornirò dei piccoli cenni sugli squilibri sopra accennati.

Gli squilibri economici sono espressione di uno squilibrio reddituale, con evidente **perdita di redditività**, intesa come il venir meno della capacità dell'impresa di creare valore, per prezzi di vendita inferiori al dovuto o per aumento dell'incidenza dei costi operativi, in ogni caso per inidoneità dei ricavi alla copertura dei costi derivanti dalla gestione operativa. È importante verificare l'EBITDA che nel caso sia negativo, a tendere sarà logico prevedere che ci sarà uno squilibrio finanziario.

Gli squilibri patrimoniali sono costituiti dall'eccedenza del passivo sull'attivo intesi come rapporto tra il capitale proprio (patrimonio netto) e il capitale di terzi (debiti finanziari). Faccio presente che i **finanziamenti dei soci**, specie ove postergati rispetto alla soddisfazione degli altri creditori, incidono di fatto in misura non rilevante in relazione allo squilibrio patrimoniale.

## 5. Crisi di impresa, codici di allerta

### 5.3. Indicatori della crisi

Gli squilibri di natura finanziaria sono quelli che maggiormente determinano crisi aziendale e poi nelle peggiori delle ipotesi, l'**insolvenza**. Lo squilibrio finanziario può essere determinato da più fattori tra cui lo squilibrio economico che non producendo ricavi sufficienti a coprire i costi può determinare una scarsità di “fonti” atte a coprire gli “impieghi”. Altri fattori che possono determinare squilibrio finanziario possono essere dovuti a variazioni significative del capitale circolante netto, basti pensare che nell'anno 2022 tutte le materie prime sono state oggetto di aumento dei prezzi e restrizione di offerta, situazione quest'ultima che ha portato molte aziende a fare scorte massive per scongiurare il pericolo di blocco della produzione. L'**aumento delle scorte** è un elemento che impegna cassa e che può creare squilibrio finanziario.

Altro elemento che può creare squilibrio è il ciclo finanziario della produzione e vendita dei beni dove l'**allungamento magari dei tempi di approvvigionamento** dei materiali crea un periodo talmente lungo (anche 6 8 mesi) da non poter essere finanziato dal sistema creditizio. Altro elemento forte dello squilibrio finanziario deriva dagli incagli con i clienti, situazioni che magari precipitano in tempi ridotti che l'azienda non riesce a reagire e a trovare soluzioni. Come si può vedere gli elementi sopra citati che possono provocare squilibrio finanziario non sono così inusuali nel contesto in cui viviamo e possono anche essere tutti concomitanti.

Lo stato di “crisi” si ha quando viene a crearsi uno squilibrio economico-finanziario destinato a permanere nel tempo ed a generare un **concreto pericolo di insolvenza** e, a seguire, di dissesto se non vengono avviati appropriati interventi di risanamento che consentano la continuità aziendale (*going concern*). Gli indicatori sono quindi lo strumento per intercettare le eventuali crisi aziendali e forniscono all'imprenditore la possibilità di attivare le procedure sopra citate per cercare di risolvere la situazione.

L'estratto che stai consultando  
fa parte del volume in vendita  
su **ShopWKI**,  
il negozio online di **Wolters Kluwer**

[Torna al libro](#)



CEDAM

IPSOA

**UTET**<sup>®</sup>  
GIURIDICA

il fisco

 ALTALEX